



COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : comune.cassacco@certgov.fvg.it

E-mail : manutenzioni@comune.cassacco.ud.it --- E-mail : remo.zanini@comune.cassacco.ud.it

Determinazione nr. 76 Del 15/05/2018

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto e messa a dimora piantine di fiori per addobbo vasche a fontana ed aiuole – Ditta : Floricoltura Foschiatti Paolo da Cassacco (Ud).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnico Manutentiva)

PREMESSO :

- **Che** l'Amministrazione ritiene opportuno procedere ulteriormente nella messa a dimora di piantine di fiori nelle diverse vasche a fontana collocate in alcuni punti del territorio comunale, nonché nella sistemazione di alcune aiuole;

- **Che** la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N° 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N° 296). La violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
- c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- **Che** in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante : "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- **Che** in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;

✓ Art. 32 – Comma 2°;

ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38."

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 é possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- **Che** l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- **Che** all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- **Che** all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;

- **Che** da una ricerca di mercato la spesa complessiva per la fornitura e messa a dimora delle piantine in questione avrà un costo inferiore a €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

- **Che** onde poter procedere nell'esecuzione dei sopra citati lavori di addobbo con le piantine di fiori, a seguito sopralluogo e presa visione di ciascun intervento, per le vie brevi veniva richiesto preventivo di spesa alla ditta Floricoltura Foschiatti Paolo – Via Belloni N° 1 – 33010 Cassacco, specializzata in tali tipologie di forniture e lavori;

VISTO il preventivo di spesa, trasmesso dalla richiamata ditta Floricoltura Foschiatti Paolo – Via Belloni N° 1 – 33010 Cassacco (Ud), pervenuto in data 14.05.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 3 088, con il quale detta ditta propone la fornitura e messa a dimora delle seguenti piantine verso i sotto esposti costi :

N° 68 Begonie misura 14	€. (3,50)	€. 238,00
	I.V.A. al 22%	€. 52,36

	T O T A L E	€. 290,36

DATO ATTO della volontà di procedere celermente nell'esecuzione degli addobbi floreali in argomento;

CONSIDERATO che :

- la richiamata ditta Floricoltura Foschiatti Paolo ha eseguito anche negli anni passati forniture ed esecuzione di messa a dimora di piantine floreali nelle vasche a fontana ed aiuole presenti sul territorio comunale assumendo un comportamento puntuale, competente e diligente;
- ha assicurato l'esecuzione della fornitura e messa a dimora delle piantine in questione con sufficiente urgenza;

VERIFICATO che la richiamata ditta Floricoltura Foschiatti Paolo risulta regolare con il "DURC", (giusta certificazione recante il protocollo N° INPS_10704 759 del 15.05.2018 e scadente il 12.09.2018);

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N° 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., con la quale si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato l'Ente, (con l'esclusione di quanto specificato nell'allegato "A2"), ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

RICORDATO che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

ATTESO che a suo tempo é stata data debita informativa delle disposizioni di cui al Codice di comportamento dell'Ente, approvato con deliberazione della giunta comunale N° 90 del 30.12.2013, (giusta corrispondenza allegata alla determinazione N° 048/2014);

DATO ATTO che all'intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di "CIG" : Z1B2391D2B;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

- 1) di incaricare la ditta Floricoltura Foschiatti Paolo – Via Belloni N° 1 – 33010 Cassacco (Ud), della fornitura e messa in opera dei quantitativi e tipologia di piante elencate nelle premesse, alle condizioni, clausole, modalità e termini di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 14.05.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 3088, nonché presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Posizione Organizzativa – Il Sindaco

- Baiutti Ornella -

- 2) di impegnare la complessiva somma di € 290,36.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta Floricoltura Foschiatti Paolo da Cassacco (Ud), risultante dal seguente conteggio:

☀ Totale imponibile per forniture e lavori di messa in opera :	€.	238,00.-	
☀ I.V.A. al 22% su imponibile :	€.	52,36.-	

	Totale	€.	290,36.-

- 3) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di € 290,36.- al Capitolo N° 1817 (M. 9 – P. 2) del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ZANINI p.i. Remo -



VISTO per la regolarità contabile ai sensi
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :

PIVIDORI Rag. Loretta